

REGOLAMENTO (CEE) N. 81/92 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 1992

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio,
relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3130/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 3877/86, nel periodo dal 1° luglio 1991 al 30 giugno 1996 e nei limiti di 10 000 t annue di riso in equivalente semigreggio, viene riscosso, sulle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi, denominato in appresso «riso Basmati», un prelievo pari al 75 % di quello calcolato conformemente all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽⁴⁾; che tale riduzione è subordinata alla condizione che il prelievo ridotto non sia inferiore alla differenza tra il prezzo franco frontiera e il prezzo d'entrata del riso Basmati;considerando che le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 sono state definite dal regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91⁽⁶⁾; che, sulla scorta dell'esperienza acquisita, appare opportuno apportare alcune modifiche a tali modalità; che, per facilitarne la lettura agli interessati, è preferibile inserire queste modifiche in un nuovo testo, che riporti tutte le modalità applicabili;

considerando che non è possibile distinguere il riso Basmati dalle altre varietà di riso a grani lunghi in base alle mere caratteristiche morfologiche; che l'autenticità del prodotto deve essere pertanto garantita da un certificato rilasciato da organismi competenti dei paesi d'esportazione, riconosciuti dalla Commissione;

considerando che i titoli d'importazione previsti dal regolamento (CEE) n. 3877/86 sono rilasciati ai fini dell'applicazione di un prelievo ridotto; che, tenuto conto di questa finalità e del regime di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3877/86, è d'uopo disporre che le domande di titolo siano abbinate alla fissazione anticipata del prelievo;

considerando che, per consentire alla Commissione di applicare l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3877/86; è

opportuno disporre che gli Stati membri le comunichino i quantitativi di riso Basmati per i quali sono stati richiesti titoli d'importazione;

considerando che, essendo il rilascio dei titoli d'importazione subordinato alla presentazione dei certificati di autenticità emessi dai paesi esportatori, è necessario prevedere per i titoli medesimi un periodo di validità di una durata speciale, superiore a quella prevista dal regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione, del 7 aprile 1989, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 675/91⁽⁸⁾;

considerando che il contingente di 10 000 t di riso Basmati semigreggio si riferisce ad un anno solare e che è pertanto necessario limitare a 5 000 t di riso in equivalente semigreggio il quantitativo di cui è ammessa l'importazione dal 1° luglio al 31 dicembre 1991 e dal 1° gennaio al 30 giugno 1996;

considerando che le regioni di produzione del riso Basmati sono situate in due paesi; che i titoli d'importazione che permettono di beneficiare della riduzione del prelievo possono essere rilasciati limitatamente ad un quantitativo annuo massimo di 10 000 t; che è pertanto possibile che taluni operatori in possesso di un certificato di autenticità non possano ottenere un titolo d'importazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 3877/86;

considerando che, per facilitare il controllo delle importazioni, è opportuno disporre, in particolare, che i titoli d'importazione vengano concessi unicamente ad imprese che offrano determinate garanzie, che le domande di una stessa impresa vengano presentate in un solo Stato membro e che i titoli in questione non siano trasferibili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il riso Basmati di cui ai codici NC ex 1006 10 27, ex 1006 10 98, ex 1006 20 17, ex 1006 20 98, ex 1006 30 27, ex 1006 30 48, ex 1006 30 67, ex 1006 30 98 fruisce del regime istituito dal regolamento

⁽¹⁾ GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 297 del 29. 10. 1991, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.⁽⁶⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.⁽⁷⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.⁽⁸⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 30.